

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

38.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 MARZO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Norme integrative della disciplina -vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (3522);	
CARADONNA ed altri: Aggiornamento della definizione di armi agli effetti della legge penale, della legge di pubblica sicurezza e del regolamento per la sua esecuzione (1709)	395
PRESIDENTE	395, 396
ZOLLA, <i>Relatore f.f.</i>	395

La seduta comincia alle 9,50.

BOLDRIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Discussione del disegno di legge: Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3522); e della proposta di legge Caradonna: Aggiornamento della definizione di armi agli effetti della legge penale, della legge di pubblica sicurezza e del regolamento per la sua esecuzione (1709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: Norme integrative della disciplina vigente

per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 febbraio 1975; e della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Caradonna: « Aggiornamento della definizione di armi agli effetti della legge penale della legge di pubblica sicurezza e del regolamento per la sua esecuzione ».

Prego l'onorevole Zolla di sostituirsi al relatore che mi ha comunicato di non poter intervenire nella seduta odierna.

ZOLLA, *Relatore f.f.* Il disegno di legge nasce dalla necessità di una efficiente sicurezza nazionale che, come a tutti è noto, è scossa da continui avvenimenti delittuosi sia politici sia comuni. Tutti questi episodi travagliano il nostro paese e pervengono alla nostra attenzione in maniera estremamente violenta. La nostra legislazione è molto carente dal punto di vista del controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

L'obiettivo principale del disegno di legge è indubbiamente orientato all'individuazione delle carenze del sistema vigente e, quindi, alla ricerca dei rimedi appropriati. Gli articoli dall'uno al 23 trattano delle armi e delle munizioni; un secondo gruppo di norme (articoli 24-28) disciplinano la materia degli esplosivi: infine, vi è una disposizione apposita (articolo 30) che esclude, logicamente, dall'ambito dell'applicazione del presente provvedimento le forze armate e i corpi armati dello Stato. Vi è poi una norma sanzionatoria di carattere generale (articolo 33). Gli ultimi due articoli stabiliscono una particolare procedura nei giudizi sia per direttis-

sima sia per reati previsti dalla nuova normativa, con un conseguente coordinamento con le altre disposizioni di legge in materia.

L'iniziativa aveva all'origine come scopo l'inasprimento delle sanzioni penali e una più rigorosa disciplina fiscale in materia di armi da guerra e di armi di tipo da guerra; ma la vera *ratio* del provvedimento, a mio avviso, è da individuare in una compiuta definizione dei comportamenti illeciti che si possono manifestare in questo settore, determinando una nuova normativa che incide sulla fabbricazione, sul controllo e sugli interventi da ecettuarsi nel commercio delle armi. Per questa ragione è stata dedicata una particolare attenzione alla riclassificazione delle armi da guerra, delle armi di tipo da guerra e delle armi comuni da sparo e delle relative munizioni. Basti pensare che la definizione data dal regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza parla di armi idonee a qualsiasi uso militare, mentre in questo provvedimento si parla di armi idonee per un impiego bellico.

A mio avviso va fatta un'altra considerazione riguardo al problema delle armi improprie, quelle armi cioè che evidentemente hanno una capacità offensiva ormai riconosciuta da tutti e che sono definitive tali proprio in virtù di un concetto ormai superato che non risponde più alle esigenze di oggi e che, evidentemente, necessità di una considerazione affinché coloro che le detengono e le usano subiscano le stesse sanzioni previste per coloro che detengono o usano armi cosiddette autentiche.

Un altro aspetto qualificante dell'iniziativa è l'istituzione di un catalogo nazionale dei prototipi delle armi comuni da sparo per le quali è ammessa la circolazione e la vendita sul territorio nazionale. Questo aspetto del provvedimento risponde all'esigenza di fare in modo che le armi in circolazione siano tutte omologate permettendo all'autorità di pubblica sicurezza di evitare ogni possibile confusione nel redigere i verbali all'autorità giudiziaria, confusione oggi esistente dal momento che è impossibile, mancando ogni punto di riferimento, colpire all'origine il commercio e la distribuzione delle armi. L'adozione di questo sistema, per effetto del quale tutte le armi in circolazione dovranno corrispondere a modelli catalogati, consenti-

rebbe un adeguato rimedio al mercato clandestino delle armi che tanto prospera nel nostro paese e porrebbe anche un freno, grazie alle altre norme previste, al trasporto delle armi e alla possibile eventualità che attraverso le frontiere (frontiere forse troppo libere da questo punto di vista) possano entrare armi nel paese e conseguentemente esse possano essere distribuite e diffuse alimentando la criminalità.

In conformità ad un orientamento emerso al Senato in occasione di un dibattito presso la I Commissione affari costituzionali per la conversione in legge del decreto legge n. 258 del 1974, il disegno di legge in discussione vieta ogni nuova raccolta privata di armi da guerra e detta norme transitorie per l'autorizzazione o il mantenimento di quelle già esistenti, introducendo dei criteri limitativi. Non credo che siano necessarie particolari parole su questo fatto perché tutti sono d'accordo sull'opportunità di una tale norma, alla luce dei recenti fatti delittuosi.

Come considerazione finale vorrei aggiungere che le norme previste in questo disegno di legge sono conformi a quelle del paese appartenenti al Consiglio d'Europa.

Anche il settore degli esplosivi, la loro fabbricazione, diffusione, detenzione e commercio trova una adeguata normativa nel provvedimento oggi in discussione.

Ritengo che i colleghi converranno con me sull'opportunità di approvare in tempi rapidi questo provvedimento per dare alle forze dell'ordine, che tanto duramente sono in questi giorni impegnate, uno strumento valido che consenta loro di proseguire con maggior vantaggio la lotta contro la criminalità.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,50.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO